



Commissione Attività Produttive

ANCI Liguria

A Tutti i Comuni Liguri

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE SU HOBBISTI E CREATORI OPERE DELL'INGEGNO E INDICAZIONI OPERATIVE PER RINNOVO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Con la modifica delle definizioni contenute all'articolo 27 comma 1 e l'inserimento del novello art.32 bis nella L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. (T.U.C.) si è delineato, per Hobbisti e Creatori delle Opere del Proprio Ingegno operanti nell'ambito delle Aree Pubbliche, un nuovo quadro normativo regionale.

Gli **HOBBISTI** sono stati definiti come "le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale e occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento" mentre i **CREATORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO E ARTISTICHE** sono "le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare".

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del T.U.C. "Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche ai sensi dell'articolo 32 bis"; alle predette manifestazioni, pertanto, deve essere consentita la partecipazione degli appartenenti a ciascuna delle suddette categorie e dunque non è permesso né al Comune né all'Organizzatore - di riservarne l'accesso all'una o all'altra categoria (come ad esempio organizzare una manifestazione riservata ai soli hobbisti o ai soli Opi e non accettare i titolari di partita Iva).

Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36 del T.U.C., stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il ri-

spetto delle condizioni di cui all'art. 32 bis del T.U.C. ed, in generale, deve adottare disposizioni programmatiche e regolamentari per far sì che le predette manifestazioni -pur gestite da terzi - siano organizzate secondo criteri di **massima trasparenza** nel consentire l'accesso a tutti gli operatori titolati a norma di legge.

Hobbisti e creatori delle opere del proprio ingegno e artistiche possono dunque partecipare a Fiere promozionali e Manifestazioni straordinarie tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, sino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore a 1000,00 Euro; agli stessi limiti non soggiacciono gli operatori dotati di partita Iva, in quanto operatori professionali soggetti a tassazione, ben potendosi verificare, dunque, che nella medesima manifestazione possano trovarsi banchi con esposta merce non di modico valore e complessivamente superiore a 1000 Euro (partite Iva) che merce di valore inferiore (hobbisti e creatori delle opere dell'ingegno e artistiche).

Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R 1/2007 (requisiti di onorabilità) e munirsi di un tesserino, rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la prima manifestazione straordinaria scelta; il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli operatori non professionali, per poter esercitare l'attività, devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere vidimato dall'Organizzatore prima dell'assegnazione del posteggio. Sul tesserino, nell'apposito spazio (sono presenti n. 24 spazi per ogni anno solare di validità), dovrà risultare il nome della manifestazione, la data di svolgimento e il timbro. Se la manifestazione è organizzata dal Comune la vidimazione del tesserino verrà effettuata da personale comunale.

Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione ed esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. In caso di violazione vengono applicate le sanzioni di cui all'articolo 143, comma 2, o le sanzioni di cui all'articolo 144 del T.U.C.

Sia gli hobbisti sia i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche debbono quindi dichiarare, nel modulo predisposto ed approvato da Regione Liguria con Decreto Dirigenziale 172/2021, il possesso dei requisiti morali, da verificare all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica.

Avendo la Regione Liguria precisato che, oltre a chi non svolge professionalmente alcuna attività commerciale, possono effettuare attività di Hobbista o Creatore OPI anche commercianti professionali, purché non vi sia assolutamente commistione tra l'attività commerciale svolta professionalmente e l'attività di vendita su aree pubbliche -introducendo, pertanto, nel modulo per il rilascio/rinnovo del tesserino tale tipo di dichiarazione- dovrà essere effettuata, nel caso, la verifica sulla dichiarazione resa tramite consultazione ed estrazione della visura relativa all'Impresa presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Gli Hobbisti possono continuare ad utilizzare i tesserini già rilasciati ai sensi della precedente normativa, che continuano ad essere validi sino alla loro naturale scadenza (cinque anni anche non consecutivi dalla data del rilascio) e **non necessitano obbligatoriamente di sostituzione**, che comunque potrà essere effettuata su istanza dell'interessato o su iniziativa del Comune.

I creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, al contrario degli Hobbisti, qualora fossero titolari di un tesserino ai sensi della precedente normativa, dovranno obbligatoriamente riconsegnarlo e sostituirlo, in quanto con la nuova normativa è stato operato il formale distinguo tra le due figure; la stessa persona, infatti, non può contemporaneamente rivestire le qualità di Hobbista e di Opi, potendo di conseguenza possedere un solo tesserino. La scelta tra le due figure va indicata sull'istanza di rilascio, mediante l'apposizione di una crocetta sulla relativa casella.

Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, nel caso intendano ottenere il tesserino (per la prima volta, per rinnovo del tesserino scaduto o per eventuale sostituzione del vecchio modello, pur se quest'ultimo è in corso di validità) devono presentare istanza al Comune in cui si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta, non rilevando a tal fine il Comune di rilascio del vecchio tesserino né il Comune di residenza dell'interessato.

Il Comune che provvede alla sostituzione o al rilascio del nuovo tesserino, prima della consegna all'interessato, è tenuto a ritirare il precedente tesserino in originale e a trasmetterlo successivamente al Comune di prima emissione, se diverso.

Anche i tesserini rilasciati ai sensi della previgente normativa devono essere timbrati, analogamente al nuovo modello, in occasione di ogni manifestazione alla quale partecipa l'operatore. Qualora non siano dotati di spazi per i timbri o non ve ne siano a sufficienza, l'interessato dovrà allegarvi mediante pinzatura un numero di fogli sufficiente a contenere i 24 spazi per ciascun anno solare di validità residua, facendoli timbrare uno per uno dal Comune di rilascio del tesserino. A tal fine, l'interessato potrà utilizzare, stampandole, le pagine all'uopo predisposte nel nuovo modello di tesserino presente sul sito regionale.

Per quanto attiene **al rinnovo delle concessioni** relative a posteggi all'interno di Mercati e Fiere e sui posteggi isolati - rinnovo che trova riferimento normativo nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.20 e relativo allegato "A" contenente le Linee Guida per consentire ai Comuni il rinnovo delle concessioni ai sensi dell'art.181 co.4 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e s.m.i. (All 1) e nella D.G.R. n. 1027 del 11.12.20 di recepimento delle linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico e il relativo allegato avente ad oggetto "*Modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181 co.4 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e s.m.i. e delle linee guida del ministero dello Sviluppo Economico*" (All. 2) - si indicano di seguito i passaggi procedurali volti all'accertamento delle condizioni essenziali all'atto del rinnovo stesso mutuati dai criteri per il rinnovo delle concessioni di cui alla DGR 1082/2016:

- verifica, presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, della regolare iscrizione quale Ditta "**ATTIVA**" dell'Impresa titolare dell'Azienda al Registro medesimo; tale verifica, operando il rinnovo nei confronti del titolare dell'Azienda e non del soggetto che eventualmente dovesse condurla in affitto, dovrà essere operata **esclusivamente in capo al titolare**. Nel caso in cui l'Impresa titolare dell'azienda dovesse risultare "**INATTIVA**" si potrà procedere al rinnovo solo se risulti che l'inattività è conseguente allo svolgimento di sola attività di all'affitto (o comodato, concessione in gestione ecc.) dell'**intera** Azienda. Tale indirizzo è stato chiarito da parte della CCIAA Riviera di Liguria a seguito di specifico quesito;

- accertamento del godimento dei requisiti di onorabilità (art. 12 L.R. 1/2007 e ss.mm.) del Soggetto giuridico proprietario dell'attività tramite verifica all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica;
- verifica del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare e di somministrazione (art. 13 L.R. 1/2007 e ss.mm.) del soggetto giuridico proprietario dell'azienda tramite controllo degli atti d'ufficio (autocertificazione presentata dal soggetto in fase di richiesta del titolo o di subentro nell'attività e conseguenti verifiche dei requisiti dichiarati);
- verifica del possesso della carta di esercizio attraverso controlli diretti presso i posteggi nei mercati e posteggi isolati mentre per i posteggi nelle fiere (sospese in questo periodo di pandemia) attraverso gli organi di controllo presenti nelle manifestazioni oppure, in alternativa, mediante richiesta diretta agli interessati. Questa verifica viene omessa per i soggetti giuridici che hanno dato l'intera azienda in affitto (o comodato) precedentemente al 2016;
- verifica del possesso dell'attestazione annuale in corso di validità in capo all'Impresa interessata, documento che per essere rilasciato, come noto, è subordinato all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, requisito necessario per il rilascio ai sensi dell'art. 36 bis de T.U.C. La Giunta Regionale, con Deliberazione n.1082 del 25 novembre 2016, ha emanato ulteriori modalità attuative del predetto articolo 36 bis del T.U.C., stabilendo che l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali contenuto nell'Attestazione annuale deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta) negli ultimi due anni solari. L'Impresa regolarmente iscritta all'INPS e all'INAIL negli ultimi due anni solari -rispetto a quello a cui l'Attestazione si riferisce- ha pertanto assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali richiesti. Non è pertanto consentito di subordinare il rilascio dell'attestazione annuale al possesso del DURC –sia questo regolare o meno- in quanto documento non necessario ai sensi della citata DGR, che indica quale SOLO requisito la mera iscrizione dell'Impresa all'INPS (e all'INAIL se dovuta) negli ultimi due anni solari; il DURC, come detto, non deve essere acquisito e qualora dall'acquisizione dovesse derivare un provvedimento sfavorevole all'interessato (ad esempio un mancato rinnovo della concessione), il Comune è passibile di azioni di rivalsa da parte del danneggiato, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
- Il controllo dell'iscrizione del soggetto all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale potrà essere effettuato, previ accordi con la sede INPS di riferimento, tramite richiesta all'anagrafe dell'Istituto stesso con invio a mail dedicata dell'elenco dei soggetti. Per i soggetti giuridici che hanno dato l'intera azienda in affitto (o comodato) precedentemente al 2016 e risultino “inattivi” in conseguenza di ciò, la verifica viene omessa.

I Comuni devono in ogni caso attenersi a quanto previsto linee guida ministeriali in tema di rinnovo delle concessioni di posteggio, anche in ordine al numero massimo di posteggi in capo ai singoli titolari, alle quali verranno uniformate da parte della Regione Liguria le relative disposizioni del T.U.C.


In ultimo si comunica che la Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell'Assessore al Commercio Andrea Benveduti, la delibera n.179/21 nella quale ha previsto di non conteggiare, ai fini della decadenza dell'autorizzazione ex art.147 co.1 TUC, le assenze maturate dai commercianti ambulanti in fiere e mercati, nel periodo legato alla emergenza COVID 19, a partire dal 31.12.2020 sino a fine emergenza.

Qualora un Comune avesse emanato un provvedimento di decadenza per assenze 147, comma 1, del T.U.C., assunto conteggiando assenze verificatesi a far data dal 31 gennaio 2020 per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, è possibile avviare le procedure amministrative di legge per ripristinare la titolarità dell'autorizzazione in capo all'interessato.

La Coordinatrice della Commissione Anci

Attività Produttive

Dott.ssa Maria Zunato

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Zunato', with a large, stylized flourish extending from the bottom.